



COMUNE di TARSIA

(Provincia di Cosenza)

Prot. n. 1851 del 24/03/2020

II SINDACO AVVISA

CHE SONO STATI ADOTTATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI PER L'EMERGENZA:

ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 20 MARZO 2020, RECANTE ALL'ART. 1 "ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE";

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 12 DEL 20.03.2020, RECANTE "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: **LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE**";

IN BASE ALL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE, CON DECORRENZA DAL 21 MARZO EFINO AL 25 MARZO 2020 SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE:

-È VIETATO L'ACCESSO DEL PUBBLICO AI PARCHI, ALLE VILLE, ALLE AREE GIOCO E AI GIARDINI PUBBLICI;

-NON È CONSENTITO SVOLGERE ATTIVITÀ LUDICA O RICREATIVA ALL'APERTO; RESTA CONSENTITO SVOLGERE INDIVIDUALMENTE ATTIVITÀ MOTORIA IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE, PURCHÉ COMUNQUE NEL RISPETTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO DA OGNI ALTRA PERSONA;

-SONO CHIUSI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, POSTI ALL'INTERNO DELLE STAZIONI FERROVIARIE E LACUSTRI, NONCHÉ NELLE AREE DI SERVIZIO E RIFORNIMENTO CARBURANTE, CON ESCLUSIONE DI QUELLI SITUATI LUNGO LE AUTOSTRADE, CHE POSSONO VENDERE SOLO PRODOTTI DA ASPORTO DA CONSUMARSI AL DI FUORI DEI LOCALI; RESTANO APERTI QUELLI SITI NEGLI OSPEDALI E NEGLI AEROPORTI CON OBBLIGO DI

ASSICURARE IN OGNI CASO IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;

-NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI, NONCHÉ IN QUEGLI ALTRI CHE IMMEDIATAMENTE PRECEDONO O SEGUONO TALI GIORNI, È VIETATO OGNI SPOSTAMENTO VERSO ABITAZIONI DIVERSE DA QUELLA PRINCIPALE, COMPRESSE LE SECONDE CASE UTILIZZATE PER VACANZA.

IN BASE ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 12 DEL 20.03.2020, CON DECORRENZA DAL 21 MARZO E FINO AL 3 APRILE 2020 SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE:

1.È FATTO OBBLIGO A TUTTI I CITTADINI DI RIMANERE NELLE PROPRIE ABITAZIONI; SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE SPOSTAMENTI INDIVIDUALI TEMPORANEI, MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, SITUAZIONI DI NECESSITÀ O MOTIVI DI SALUTE. RESTA FERMA LA NECESSITÀ DI ADOTTARE COMUNQUE LE NECESSARIE MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE E DI PREVENZIONE, GIÀ PREVISTE PER TUTTA LA POPOLAZIONE;

2.AI SENSI DELLA PRESENTE ORDINANZA SI RITENGONO MOTIVI DI NECESSITÀ QUELLI RELATIVI ALLE ESIGENZE PRIMARIE DELLE PERSONE, DA ESPLICARSI PER IL TEMPO STRETTAMENTE INDISPENSABILE, INCLUSE LE ESIGENZE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE;

3.GLI SPOSTAMENTI CON L'ANIMALE DA AFFEZIONE, PER LE SUE ESIGENZE FISILOGICHE, SONO CONSENTITI SOLAMENTE IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE;

4.LE USCITE PER GLI ACQUISTI ESSENZIALI, AD ECCEZIONE DI QUELLE PER I FARMACI, VANNO LIMITATE AD UNA SOLA VOLTA AL GIORNO E AD UN SOLO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE;

5.L'EVENTUALE PRESENZA DI ACCOMPAGNATORI PUÒ ESSERE CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI DI SALUTE, OVE LA PRESENZA DI UN ACCOMPAGNATORE SIA INDISPENSABILE O NECESSARIA, OVVERO PER MOTIVI DI LAVORO, QUALORA SI TRATTI DI SPOSTAMENTI DI PERSONE APPARTENENTI

AL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE, IN RELAZIONE AL TRAGITTO DA/PER IL LUOGO DI LAVORO DI UNO DI ESSI;

6.È VIETATA LA PRATICA DI OGNI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA ALL'APERTO, ANCHE IN FORMA INDIVIDUALE. NEL CASO L'ATTIVITÀ MOTORIA (PASSEGGIATA) SIA CONNESSA A RAGIONI DI SALUTE, DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE E COMUNQUE EVITANDO OGNI POSSIBILE COMPRESENZA DI ALTRE PERSONE;

7.NELLE RIVENDITE DI TABACCHI È VIETATO L'USO DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO E PER IL GIOCO;

8.È DISPOSTA LA CHIUSURA DOMENICALE DI TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI ATTUALMENTE AUTORIZZATI FATTA ECCEZIONE PER LE FARMACIE DI TURNO E LE EDICOLE.

9.I SINDACI, CON PROPRIA ORDINANZA, POSSONO DISPORRE RIDUZIONI DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, AD ECCEZIONE DI QUELLI AUTORIZZATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DELLE FARMACIE;

10.AI TRASGRESSORI, ALLA LUCE DELLA POTENZIALE ESPOSIZIONE AL CONTAGIO, SI APPLICA COMUNQUE LA MISURA IMMEDIATA DELLA QUARANTENA OBBLIGATORIA PER 14 GIORNI ATTRAVERSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASP TERRITORIALMENTE COMPETENTE, CON LE MODALITÀ GIÀ PREVISTE DAI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI REGIONALI, RICHIAMATI NELLA PRESENTE ORDINANZA.

AVVISA INFINE

CHE, SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI RICHIAMATI PROVVEDIMENTI È PUNITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 650 DEL CODICE PENALE.

LE FORZE DELL'ORDINE E LA POLIZIA LOCALE EFFETTUERANNO TUTTE LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA PER IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE RICHIAMATE ORDINANZE DEL MINISTRO DELLA SALUTE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA.

Allegati: Ordinanza della Regione Calabria n. 12 del 20/03/2020; Ordinanza Ministro della Salute del 20/03/2020

IL SINDACO

F.to Avv. Roberto Ameruso